

Codice DB1118

D.D. 11 marzo 2013, n. 163

Istruzioni per il controllo delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando regionale 2012/2013 - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito delle disposizioni attuative della Regione Piemonte per il periodo 2011 - 2013 (D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011).

Con D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011 sono state approvate le disposizioni attuative regionali della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per le campagne viticole dal 2011 al 2013 con cui in particolare si rimandava a successivi atti del Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali per definire le disposizioni relative ai controlli amministrativi e all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco, ai pagamenti in conformità con quanto fissato da AGEA Organismo pagatore.

Con determinazione dirigenziale n. 1002 del 6 novembre 2012 è stato emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo, riferite alla campagna 2012-13, che risponde alle istruzioni applicative generali disposte da AGEA Organismo Pagatore .

Con circolare n. 2 del 28 gennaio 2013 AGEA Organismo pagatore ha definito le istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto di ristrutturazione e riconversione vigneti- campagna 2012-13.

Sulla base di tali disposizioni il Settore Colture Agrarie della Direzione Agricoltura ha definito meglio le istruzioni in funzione del fatto che le domande e le relative istruttorie vengono gestite su Sistema informativo regionale (SIAP) secondo gli accordi avvenuti con AGEA organismo pagatore nazionale. Tali istruzioni fanno parte integrante della presente determinazione (allegato 1).

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

1 di approvare le istruzioni applicative per il controllo ed il pagamento delle domande di ristrutturazione e riconversione vigneti per l'anno 2012-13 sulla base delle disposizioni di AGEA Organismo pagatore n. 2 del 28 gennaio 2013. Tali istruzioni fanno parte integrante della presente determinazione (allegato 1).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger

Allegato

Istruzioni per il controllo delle domande di aiuto presentate ai sensi del bando regionale 2012/2013 - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nell'ambito delle disposizioni attuative della Regione Piemonte per il periodo 2011 - 2013 (D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011).

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Colture Agrarie recepisce le istruzioni applicative per il controllo e il pagamento delle domande di contributo per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) di cui alla circolare OP AGEA n. 2 del 28 gennaio 2013 (di seguito circolare OP AGEA), andando a dettagliare alcuni aspetti per consentire la gestione delle domande stesse sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

1. Controlli di ricevibilità

La Provincia, quale Ente istruttore, accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 2 - controllo ricevibilità). In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo, la motivazione utilizzando una delle seguenti tipologie previste nell'allegato 1 della circolare OP AGEA:

- mancanza di firma;
- data di presentazione oltre i termini;
- data di ricezione oltre i termini;
- mancanza della documentazione obbligatoria.

Tale verifica è svolta attraverso controlli del SIAP e attraverso l'attività delle Province competenti entro il 15 marzo 2013.

Per tutte le fasi istruttorie a partire dalla ricevibilità , la Regione Piemonte rende disponibile ai CAA l'esito dei controlli tramite l'applicazione di consultazione delle domande sul portale SIAP.

2. Controlli di ammissibilità

La Provincia effettua i controlli di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati secondo quanto previsto dalla circolare OP AGEA n. 2 del 28 gennaio 2013. Tali controlli comprendono:

- a) controllo tecnico-amministrativo,
- b) controllo in loco (ex ante).

Successivamente la Regione Piemonte rende disponibile ai CAA e Province l'esito del controllo di ammissibilità tramite pubblicazione sul portale regionale di apposita lista degli esiti secondo quanto previsto dalla circolare OP AGEA .

Le Province provvedono al completamento delle ammissibilità delle domande e tale esito sarà pubblicato sul portale SIAP entro il 10 maggio 2013 .

a) Controllo tecnico-amministrativo

Il Funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda, come previsto dalle disposizioni applicative regionali (D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011).

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 3 - controllo ammissibilità - istruttoria amministrativa). Tale scheda va stampata e firmata dal Funzionario istruttore e dal funzionario coordinatore e conservata agli atti della Provincia. In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo libero, la motivazione.

La Provincia seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari al 5% delle domande per il quale è tenuta ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un Funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il Funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal Funzionario istruttore (check list - sezione 5 - istruttoria amministrativa di revisione), ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato. La scheda di revisione va stampata e firmata dal Funzionario revisore e dal funzionario coordinatore e conservata agli atti della Provincia.

b) Controllo in loco (ex-ante)

La Regione Piemonte, sulla base di criteri definiti dall'OP AGEA, entro il termine del 15 marzo 2013, estrae un campione, pari al 5% delle domande. Su tale campione viene operata la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento e, se diversi per collocazione da quelli originari, dei luoghi ove i nuovi impianti verranno realizzati.

La verifica viene effettuata a cura della Provincia, entro il 28 aprile 2013, ed è documentata da un verbale di controllo in campo e da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAP (checklist, sezione 4 - controllo ammissibilità - istruttoria in loco). Tale scheda va stampata, firmata dal Funzionario istruttore e dal funzionario coordinatore e conservata agli atti della Provincia insieme al verbale di controllo. In caso di esito negativo andrà indicata, nell'apposito campo libero, la motivazione.

3. Graduatoria delle domande e comunicazione esiti ammissibilità e finanziabilità

Le Province effettuano le attività connesse con la definizione della graduatoria delle domande, sulla base dei criteri definiti nelle disposizioni applicative regionali, e la comunicazione degli esiti di ammissibilità al finanziamento ai singoli richiedenti.

Le Province provvedono in particolare a rideterminare il punteggio di priorità autoattribuito dai richiedenti in fase di domanda. La rideterminazione può avvenire solo in diminuzione: alle domande non può essere attribuito un punteggio superiore a quello autoattribuito in fase di compilazione.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione, la Regione stessa effettua il calcolo del posizionamento nell'ambito della graduatoria e sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Gli esiti della graduatoria e di finanziabilità sono riportati sul portale SIAP (checklist, sezione 6: inserimento in graduatoria) a cura delle Province.

La Regione, con proprio provvedimento, approva gli esiti di ammissibilità delle domande presentate nonché l'eventuale graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse secondo quanto previsto al punto 16 delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (D.G.R. n. 18-2789 del 24 ottobre 2011) entro il 19 maggio 2013.

Le domande ammissibili ma non finanziabili potranno essere rese finanziabili a seguito di ulteriori assegnazioni, come previsto al punto 16 dell'allegato delle disposizioni regionali applicative, secondo uno scorrimento automatico della graduatoria.

La Provincia comunica ai richiedenti entro il 30 maggio 2013, sia per le domande a collaudo che per quelle a fidejussione, a mezzo lettera raccomandata, prodotta conformemente al modello disponibile sul sistema informativo regionale, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di

aiuto ovvero l'esclusione della domanda di aiuto. Tale comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire la fideiussione e l'attestazione di inizio lavori.

4. Domande di aiuto con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria

4.1 Attestazione di inizio lavori

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, entro il termine del 30 giugno 2013, devono far pervenire alla Provincia l'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto da OP AGEA con note prot. n. 697/UM del 19/3/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010.

Il modello per l'attestazione di inizio lavori è prodotto attraverso il portale SIAP. La comunicazione alla Provincia viene registrata a cura della stessa con apposita procedura su portale SIAP.

4.2 Garanzie fideiussorie ed Enti garanti

Il richiedente ammesso a beneficiare del finanziamento con domanda di aiuto con pagamento anticipato deve presentare alla Provincia apposita garanzia fideiussoria a favore dell'OP AGEA. Tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inseriti nell'elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea, il cui elenco è consultabile sul sito internet "www.ivass.it".

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino e altri aiuti di AGEA OP.

Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.

Dalla campagna 2008-09 l'OP AGEA, in accordo con l'ANIA e l'ABI, ha adottato la procedura di seguito descritta per la compilazione delle garanzie e per la loro presentazione.

L'OP AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di aiuto con pagamento anticipato le cui le garanzie fideiussorie risultino emesse da uno degli Enti garanti esclusi o non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.

Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAP- sistema Piemonte (all'indirizzo: www.sistemapiemonte.it/agricoltura/vino/index.shtml), a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante completa il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampa la garanzia e la sottoscrive, unitamente al richiedente contraente, con propria firma e timbro.

Il richiedente contraente consegna l'originale e una copia conforme della garanzia così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque non oltre il 25 giugno 2013 alla Provincia, salvo proroghe definite da Agea.

La Provincia verifica la presenza delle firme in originale dell'Ente garante e del richiedente contraente e che non ci siano anomalie bloccanti ai fini del pagamento dell'aiuto, utilizzando un'apposita check list di controllo sul portale SIAP.

Successivamente la Provincia richiede la conferma di validità della garanzia alla Direzione generale dell'Ente garante emittente, utilizzando esclusivamente il modello di "conferma garanzia" stampato da portale SIAP, che riporta il barcode e i dati di riferimento.

La Provincia riceve, anche via fax, la conferma di validità della garanzia e:

1) verifica assenza delle anomalie bloccanti ai fini del pagamento dell'aiuto, utilizzando un'apposita check list di controllo sul portale SIAP.

2) acquisisce la conferma a sistema.

La verifica sull'assenza di anomalie nella garanzia e nella conferma di validità viene registrata sul portale SIAP.

Le Province trasmettono le garanzie in originale complete delle rispettive conferme di validità entro il 22 luglio 2013 alla Regione Piemonte – Settore Colture Arboree.

Le garanzie e le conferme di validità devono pervenire in originale ad OP AGEA **entro e non oltre il 26 luglio 2013** a cura della Regione Piemonte – Settore Colture Arboree. **Tale termine non può essere modificato dalla Regione Piemonte**

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da AGEA o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura della Provincia.

In caso di domanda di aiuto con pagamento anticipato priva di idonea garanzia o della relativa conferma, la Provincia comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 6 – inserimento in graduatoria).

4.3 Verifica delle opere realizzate e richiesta del collaudo

I beneficiari di anticipo su cauzione devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo, utilizzando la comunicazione di fine lavori sul portale SIAP .

La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Provincia entro 15 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2016, stante l'obbligo disposto dall'art. 9, par. 2 del regolamento CE n. 555/2008 nei confronti dei beneficiari degli anticipi di completare i lavori entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella del pagamento. La gestione dei collaudi viene gestita con apposita procedura informatica .

Alla richiesta di collaudo deve essere allegato il prospetto consuntivo delle opere realizzate, la documentazione fiscale, regolarmente quietanzate, giustificativa delle spese sostenute ed eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia. Per questi ultimi l'azienda deve allegare alla richiesta apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati .

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta per le domande con pagamento anticipato all'incameramento della garanzia connessa.

In tal caso la Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 6 – inserimento in graduatoria).

Il richiedente, contestualmente alla suddetta comunicazione di termine lavori, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate, utilizzando la procedura informatizzata su "estirpo-impianto vigneto" nell'ambito del SIAP .

La Provincia effettua il collaudo sul 100% delle richieste presentate e riporta i dati di dettaglio dei lavori realizzati su SIAP.

La Provincia rende disponibili a sistema gli esiti dei collaudi eseguiti entro 5 mesi dalla registrazione nel portale SIAP, da parte della stessa Provincia, della richiesta di collaudo presentata dai beneficiari, ai fini della richiesta di svincolo delle garanzie.

5. Domande di aiuto con pagamento a collaudo

5.1 Verifica delle opere realizzate e richiesta del collaudo

I richiedenti ammessi devono comunicare il completamento dei lavori e fare richiesta di collaudo, utilizzando la comunicazione di fine lavori sul portale SIAP.

La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa alla Provincia entro 10 giorni lavorativi dal termine dei lavori e comunque non oltre il 25 giugno 2013. Alla richiesta di collaudo deve essere allegato il prospetto consuntivo delle opere realizzate, la documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute ed eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia. Per questi ultimi l'azienda deve allegare alla richiesta apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

La mancata presentazione dal parte del richiedente della richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire un adempimento previsto come obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto.

In tal caso la Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata, secondo un modello predisposto dall'OP AGEA, spedita entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, la revoca dell'atto di concessione, immettendo l'esito (non finanziabile) sul portale SIAP (checklist, sezione 6 – inserimento in graduatoria).

Il richiedente, contestualmente alla suddetta comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate, utilizzando la procedura informatizzata su "estirpo-impianto vigneto" nell'ambito del SIAP.

La Provincia effettua entro il 15 settembre 2012 i collaudi in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate e riporta i dati di dettaglio dei lavori realizzati sistema.

6. Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo, gli impianti vengono misurati in campo secondo quanto disposto dalla circolare del Coordinamento AGEA ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

La misurazione, conforme all'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, rappresenta la "coltura pura" per la quale è riconosciuto l'aiuto.

In riferimento alle domande pagate in via anticipata, all'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato viene confrontato con la superficie originariamente finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 metri. In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, e quindi procede allo svincolo della fidejussione senza restituzioni o sanzioni, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza non viene riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto 11;

- maggiore realizzazione : si procede allo svincolo della fideiussione salvo segnalazione da parte della Provincia di possibile irregolarità per mancata copertura con diritti o altre autorizzazioni.

7. Elenchi di liquidazione regionali

La Regione Piemonte – Settore Colture Agrarie formula l'elenco di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto e lo trasmette all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lett. circolare prot. DSRU.2010.2139 del 17 maggio 2010.

8. Pagamento dell'aiuto

Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall'OP AGEA per le domande istruite ed ammesse entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria, 15 ottobre 2013.

9. Svincolo delle garanzie fidejussorie

L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 7 mesi dalla richiesta di collaudo del beneficiario.

10. Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali.

La Provincia utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati " in proprio" (in economia" allegate alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute .

Le operazioni eseguite in proprio vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse operazioni dalle singole DRA.

Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

La Provincia comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato sia stato superiore al limite del 50% delle spese sostenute provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda.

In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

11. Restituzioni e sanzioni

In tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato (rinunce successive al pagamento, superficie non realizzata o con opere non conformi alle disposizioni regionali , fatture non eleggibili) ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 20 % (percentuale di cauzione)¹

Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuto a:

¹ Ciò in relazione a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, par 2 del Reg. CE n. 555/08, in base al quale le Disposizioni regionali applicative hanno fissato la percentuale di cauzione al 120% ai fini del pagamento anticipato dell'aiuto alla Ristrutturazione vigneti, sia a quanto previsto all'art. 18 del Reg. UE n. 282/12 e s.m.i., che al paragrafo 1 prevede che la cauzione è svincolata quando è accertato il diritto all'assegnazione dell'importo anticipato o, quando l'importo dell'anticipo, maggiorato della percentuale stabilita dalla regolamentazione comunitaria, è stato rimborsato.

- ricalcolo dell'importo in conseguenza del prezzario regionale superiore ai costi unitari effettivamente sostenuti;
- errori dell'amministrazione;
- mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del Reg. CE 73/2009,

ai fini dello svincolo della garanzia l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'importo della quota dell'anticipazione non riconoscibile all'aiuto, maggiorata del calcolo degli interessi secondo il tasso di interesse legale , calcolati per i giorni che intercorrono tra la data di pagamento AGEA fino alla data di denuncia di sinistro trasmessa all'azienda dalla Provincia .

Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l'aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale² e sia possibile per la Provincia accertare che l'impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica.

² La definizione esatta di tale fattispecie si basa necessariamente sulle caratteristiche del territorio ove è ubicata la superficie interessata dalle opere e, pertanto, è di pertinenza della Provincia competente. In ogni caso e qualsiasi siano le casistiche della superficie in oggetto, tale entità deve essere sempre inferiore al 20% della superficie per la quale è stato pagato l'aiuto.